

**L.R. 2 giugno 1988, n. 46 <sup>(1)</sup>.**

**Convenzione con l'U.N.I.C.E.F. per l'istituzione del "difensore dell'infanzia".**

---

(1) Pubblicata nel B.U. 24 giugno 1988, n. 17.

---

---

### **Art. 1**

La Regione Abruzzo promuove l'adozione di strumenti per la difesa dei diritti dell'infanzia.

---

---

### **Art. 2**

Per i fini di cui al precedente articolo, la Regione affida in convenzione la funzione ed il ruolo di "difensore dell'infanzia" al Comitato italiano per l'U.N.I.C.E.F.

---

---

### **Art. 3**

La convenzione, stipulata dalla Giunta regionale, d'intesa con la competente Commissione consiliare, definisce le mansioni del Comitato di cui all'articolo precedente, ne stabilisce i rapporti con la Regione Abruzzo e con gli enti territoriali competenti, nel rispetto della normativa regionale concernente l'organizzazione e la gestione di interventi e servizi socio-assistenziali in favore dei minori.

La convenzione contiene le modalità di intervento da parte del Comitato, che, nella prima fase attuativa, deve articolarsi almeno a livello provinciale oltre che regionale.

---

---

#### **Art. 4**

La Regione eroga al Comitato, con atto della Giunta regionale, un contributo annuo di lire cinquanta milioni, da utilizzare esclusivamente per i fini e nell'ambito della presente legge e da ripartire tra le attività provinciali e regionali sulla base dei parametri fissati in convenzione.

Dell'utilizzo di tali fondi il Comitato è tenuto a presentare un rendiconto annuale al Presidente della Giunta regionale, che ne dà notizia al Consiglio.

---

---

#### **Art. 5**

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 50.000.000, si provvede, per l'anno 1988, introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nel bilancio di previsione per il medesimo esercizio finanziario:

cap. 323000, denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti" in diminuzione lire 50.000.000;

cap. 071523 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 7 tit. I - ctg. V - sez. VIII) denominato "Contributo in favore del Comitato italiano per l'Unicef per l'istituzione del difensore dell'infanzia" in aumento lire 50.000.000.

La partita n. 2 dell'elenco n.3 è corrispondentemente ridotta.

Per gli anni successivi al 1988, l'onere grava sui corrispondenti capitoli dei pertinenti bilanci.

---

---

#### **Art. 6**

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.